



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Decreto	N° 913	del 18 Febbraio 2005
----------------	---------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Rideterminazione e liquidazione della differenza del contributo da concedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39.

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-25025	2004	Liquidazione	7136		02-03-2005	243.902,16

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 02-03-2005

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che affida ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, con diretta emanazione degli atti amministrativi per conto dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)";

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale della Presidenza n. 6866 del 19 novembre 2004, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali";

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049, recante "Termini e modalità per la concessione dei contributi ai comuni montani e ai comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio, a norma dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159, recante "Definizione dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1189, recante "Approvazione della graduatoria generale del disagio dei Comuni montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 39 del 2004, risulta che i primi 82 Comuni, collocati nella suddetta graduatoria, sono i potenziali destinatari del contributo di cui al medesimo articolo 4;

Visto il decreto dirigenziale 16 dicembre 2004, n.7842 con il quale è stato assunto l'impegno n. 7136 a valere sul bilancio 2004 per un importo di euro 2.000.000,00, a norma del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004;

Considerato che con il predetto decreto dirigenziale n.7842 del 2004, è stata altresì concessa e liquidata a titolo di anticipazione la somma di euro 24.390,24 ai Comuni di Arcidosso, Badia Tedalda, Bagnone, Camporgiano, Cantagallo, Caprese Michelangelo, Careggine, Casola in Lunigiana, Castel San Niccolò, Castell'Azzara, Castelnuovo di Val di Cecina, Castiglione di Garfagnana, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianti, Chitignano, Chiusino, Chiusi della Verna, Cinigiano, Comano, Cutigliano, Fabbriche di Vallico, Filattiera, Fosciandora, Gaiole in Chianti, Giuncugnano, Lajatico, Londa, Marliana, Marrani, Minacciano, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, Montemignaio, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Monticano, Montieri, Mulazzo, Murlo, Ortignano Raggiolo, Palazzuolo sul Senio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pieve Santo Stefano, Piteglio, Podenzana, Radicofani, Radicandoli, Rio nell'Elba, Roccalbegna, Sambuca Pistoiese, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Godendo, San Romano in

Garfagnana, Santa Fiora, Sassetta, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sestino, Sillano, Sorano, Stia, Talla, Trequanda, Tresana, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina, Zeri, che risultavano alla data di adozione dell'atto partecipare a gestioni associate aventi i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, e del programma di riordino territoriale;

Considerato che, ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004, il contributo deve essere concesso e liquidato in via definitiva entro il 28 febbraio 2005, tenendo conto dei restanti Comuni di cui all'allegato B del decreto n.7842 del 2004, che abbiano dimostrato di possedere i requisiti di legge alla data del 31 dicembre 2004, provvedendo altresì, ove occorra, alla rideterminazione della somma del contributo concesso a titolo di anticipazione e alla liquidazione della differenza spettante ai 72 Comuni sopra elencati;

Viste le note n. 120/1132/3.10.7 e n. 120/1134/3.10.7 del 18 gennaio 2005, con le quali è stata richiesta ai Comuni di Campagnatico, Capraia Isola, Castellina Marittima, Civitella Paganico, Guardistallo, Magliano in Toscana, Pescaglia, Riparbella, Santa Luce, Stazzema la documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004 e dal decreto dirigenziale n. 5469 del 2004, ed in particolare gli atti associativi eventualmente stipulati entro la data del 31 dicembre 2004;

Considerato che entro il termine stabilito i Comuni di Campagnatico, Capraia Isola, Castellina Marittima, Civitella Paganico, Guardistallo, Magliano in Toscana, Pescaglia, Riparbella, Santa Luce, Stazzema non hanno provveduto a trasmettere alcuna documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, della legge regionale n. 39 del 2004 e che pertanto deve ritenersi che non sussistano le condizioni di legge per la concessione a detti Comuni nell'anno 2004 del contributo di cui al suddetto articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004;

Considerato che pertanto occorre provvedere, in favore dei 72 Comuni cui è stata già concessa l'anticipazione del contributo, di cui all'allegato A al decreto dirigenziale 16 dicembre 2004, n. 7842, alla concessione del contributo in via definitiva per l'anno 2004, rideterminandone l'ammontare in euro 27.777,77, provvedendo altresì alla liquidazione della differenza spettante;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale si chiede "di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l'oggetto del presente decreto rientri nel caso suddetto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 72, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2005 e la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2004, n. 1385, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2005 e pluriennale 2005- 2007;

DECRETA

1. E' rideterminato in euro 27.777,77 il contributo da concedere ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, a ciascuno dei Comuni di cui all'allegato A, al lordo della liquidazione già disposta con decreto dirigenziale 16 dicembre 2004, n. 7842, a titolo di anticipazione.
2. E' liquidata la somma di euro 243.902,16 sull'impegno n. 7136 del 2004, assunto con decreto dirigenziale n. 7842 del 2004. A ciascuno dei Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, è liquidata la somma di euro 3.387,53, quale differenza tra la somma anticipata e quella spettante ai sensi del punto 1 del presente decreto.
3. L'erogazione delle somme liquidate con il presente atto è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario di cui all'allegato A.
4. La somma di euro 0,56 residua sull'impegno n. 7136 del 2004, assunto con decreto dirigenziale n. 7842 del 2004, è portata in economia in quanto non attribuibile a tutti i Comuni beneficiari.
5. I contributi devono essere utilizzati unicamente per le specifiche finalità previste dalla legge regionale n. 39 del 2004; non ne è ammessa utilizzazione per spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
6. I Comuni destinatari dei contributi sono tenuti agli adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049.
7. La struttura regionale competente provvederà alla revoca dei contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39 del 2004, e dei punti 8, 9 e 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004.
8. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il Dirigente
Luigi Izzi